La Commissione non accetta questo emendamento. Il Governo?

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Il Governo è d'accordo con la Commissione.

Presidente. Anche il Governo non l'accetta.

Onorevole Nofri, insiste nel suo emendamento?

Nofri. V'insisto.

Presidente. Pongo dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Nofri, sostitutivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 5, del quale si è dato lettura.

Governo e Commissione non l'accettano.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'emendamento dell'onorevole Gavazzi che propone:

« *Modificare l'ultimo comma nel seguente modo:*

« L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio sull'indennità giornaliera avrà diritto di rivalersi nella misura consentita dalla legge e dal regolamento sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della indennità o anche alla scadenza di ogni mese se si ritardi la liquidazione definitiva. »

Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Rimane ora un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cabrini, di cui dò lettura:

« *Aggiungere in fine all'articolo 5*:

« Quando l'infortunio di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9 della legge colpisca un'operaia, l'indennità da corrispondersi non potrà in nessun caso essere inferiore alla somma computata in base ad un salario giornaliero di lire 1.50. »

La Commissione l'accetta?

Gianolio, *relatore.* No.

Presidente. Il Governo?

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Non l'accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

Cabrini. La nostra proposta aggiuntiva va modificata in seguito ad una deliberazione presa ieri dalla Camera con la quale, accogliendosi la proposta dell'onorevole Gavazzi, si provvide in parte allo scopo che noi vogliamo con la nostra aggiunta ottenere, va modificata dicendo: « Quando l'infortunio di cui ai commi tre, quattro e cinque » ed escludendo quindi il capoverso secondo, perchè su questo capoverso si è provveduto con l'emendamento dell'onorevole Gavazzi votato ieri.

La nostra proposta muove da questo fatto frequente: che il salario femminile è di solito del 50 per cento più basso di quello maschile. La donna colpita da infortunio è quindi doppiamente colpita, colpita in quanto essa è lavoratrice e salariata per le ore di lavoro che presta nello stabilimento, ma colpita anche come lavoratrice nella propria casa perchè essa è sempre anche la operaia, la sarta e la cuoca della propria famiglia nella quale deve attendere anche ai bambini; e quindi l'infortunio che colpisce la donna cagiona ad essa un danno assai più grave, produce ad essa conseguenze assai più dolorose di quelle che derivano da un infortunio che colpisca un lavoratore uomo.

Nel corso della legge il legislatore ha già avuta occasione di introdurre disposizioni speciali tenendo conto appunto della esiguità dei salari di talune categorie di lavoratori: l'ideale sarebbe per una legge sugli infortuni del lavoro quello di assicurare all'operaio colpito ciò che egli avrebbe guadagnato senza l'infortunio e più il maggior costo della vita, che durante una malattia si fa sempre più cara e difficile.

Ma poichè c'è una continua lotta fra l'ideale ed il realmente possibile, il legislatore deve venire a transazioni. Tuttavia, quando egli si è trovato di fronte a taluna di queste verificazioni, è venuto a stabilire una specie di minimo; e noi abbiamo stabilito al numero primo dell'articolo 5 che nel caso di inabilità permanente, assoluta, l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3 mila; un minimo è stato ugualmente stabilito ieri con la proposta Gavazzi delle lire 500; un minimo è stato stabilito poco fa quando, parlando degli apprendisti, abbiamo stabilito il salario più basso della categoria di lavoro a cui l'apprendista appartiene. Per queste ragioni e per questi precedenti noi domandiamo sia stabilito una specie di minimo anche per la donna operaia colpita da infortunio.

Trattasi dell'organismo umano più debole, che è maggiormente esposto agli infortuni e che risente dell'infortunio le conseguenze ancor più che il lavoratore uomo;